



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Notizie dall'Ordine"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli

NOTIZIE DALL'ORDINE N. 51/2015

Napoli 28 Agosto 2015 (*)

In corso di spedizione, by PEC o Raccomandata A/R, un discreto numero di "Diffida ad adempiere" relativo al mancato inoltro di Comunicazioni annuali all'ENPACL del Volume di Affari ai fini I.V.A. e, dal 2013 riferito al 2012, anche del Reddito Professionale utile alla determinazione del "contributo soggettivo" che, come noto, è pari al 12% del reddito. I Colleghi destinatari della diffida devono provvedere all'adempimento entro 10 gg. inviando, poi, al CPO, sempre by PEC, ricevuta e documentazione di quanto effettuato. In mancanza, è previsto il deferimento al Consiglio di Disciplina.

Non parliamo mai volentieri di "sanzioni", "procedimenti disciplinari" e "Consigli di Disciplina". Ciò, tuttavia, rientra nei compiti del CPO. Anche in materia di ENPACL, le vigenti disposizioni prevedono l'attribuzione ai CPO di una **"speciale funzione"** che si sostanzia nell'azione disciplinare qualora l'iscritto, **in modo reiterato**, ometta l'inoltro all'ENPACL della Comunicazione afferente i Volumi di Affari ed i Redditi relativi all'anno precedente.

E' un adempimento semplicissimo cui siamo chiamati tutti entro il 16 Settembre di ciascun anno: **una semplice comunicazione telematica con tanto di ricevuta di avvenuto adempimento!!!**

Entro il 16 Settembre prossimo, ad esempio, dovremo effettuare, in via telematica, la **Comunicazione 2015** che è relativa al Volume di Affari ai fini I.V.A. 2014 (quello su cui è stato calcolato il "contributo integrativo" del 4% 2014) e Reddito Professionale 2014 che servirà per il calcolo e versamento, entro il 16/09 p.v., di quanto dovuto a titolo di "contributo soggettivo" 2015 che, come noto, è pari al 12% del Reddito Professionale dell'anno precedente al netto delle anticipazioni effettuate.

Parimenti, entro il 16/09 p.v. dovrà essere versato quanto addebitato al cliente (4%) sulle fatture 2014.

E' un adempimento necessario che consente all'ENPACL di controllare l'esattezza dell'adempimento contributivo che, peraltro, è utile anche a noi in quanto la prestazione previdenziale che percepiremo tiene conto di quanto versato a livello contributivo ivi compresa anche una discreta percentuale del contributo integrativo.

Occorre ricordare per l'ennesima volta che la Comunicazione all'ENPACL va sempre effettuata e, quindi, anche a zero se non c'è stato nell'anno precedente alcun volume di affari e nessun reddito professionale conseguito.

I nostri Delegati dell'Assemblea ENPACL vi hanno tenuto informato di quanto precede in più di un numero della Rubrica "**ENPACLINFORMA**" da loro curata con tanta dedizione.

Orbene, l'ENPACL prima della fine di **Luglio scorso** ha comunicato, by PEC o con Raccomandata, **a ciascun Collega** iscritto nel ns. Albo gli anni di scopertura nell'invio della Comunicazione. Ad esempio 1995 si riferisce al volume di affari del 1994 laddove il 1995 è l'anno in cui doveva essere effettuata la comunicazione del dato riferito all'anno precedente. Alla stessa stregua e dopo l'approvazione della Riforma ENPACL con decorrenza 01/01/2013, l'anno 2013 rappresenta quello in cui si sarebbe dovuta effettuare la Comunicazione mentre il dato da far confluire telematicamente all'Ente è il Volume di Affari 2012 ed il Reddito Professionale 2012. Contestualmente è stata inviata informativa anche al CPO contenente l'elenco dei Colleghi "ritardatari" preferendo non adoperare il sostantivo "contravventore".

Abbiamo, quindi, redatto, per **ciascun Collega** interessato un atto di "**Diffida ad adempiere**" entro il termine di 10 giorni elencando gli anni della Comunicazione omessa e quelli cui si riferiscono il volume di affari ed il reddito. L'invio della Diffida è by PEC o per RAR.

Vi preghiamo, quindi, di adempiere tramite l'area riservata del sito www.enpacl.it dandone dimostrazione, sempre by Pec, al CPO

allegando le ricevute e la documentazione dell'avvenuto adempimento.

Non perdiamo tempo a disquisire se sia intervenuta prescrizione (ad es. 1995 e seguenti) quinquennale. Al più quella contributiva decorre dal momento in cui l'Ente ha ricevuto la "Comunicazione" utile, come sopra detto, a calcolare l'importo che costituisce il suo credito a titolo di contributo soggettivo (id: dalla Comunicazione 2013) o del contributo integrativo (id: da quando, in illo tempore, è stata introdotta la percentuale del 2% sul volume di affari).

Purtroppo, decorsi 10 giorni, senza che vi sia stato l'adempimento richiesto con l'atto di diffida e, conseguenzialmente, la mancata dimostrazione di questo al CPO, ci sarà il **deferimento al Consiglio di Disciplina** la cui sanzione è quella della "sospensione" (oltre alle spese di procedimento) essendo il mancato adempimento equiparato all'omesso versamento della quota di iscrizione.

Ma, ne siamo convinti, ci sarà l'adempimento!!!!

Ad maiora

IL PRESIDENTE

EDMONDO DURACCIO

(*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC